SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

03A14051

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2003, n. **376.**

Finanziamento di interventi per opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire il finanziamento di opere di particolare interesse locale, sono attribuiti, agli enti rispettivamente interessati, stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

a) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso alla strada statale n. 13 «Pontebbana» nel comune di San Vendemiano, in provincia di Treviso, e delle relative opere complementari, di attraversamento del torrente Cervada e di collegamento con la viabilità locale, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da assegnare al comune di San Vendemiano;

b) per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni (Salerno)-Lagonegro (Potenza) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della superstrada del Liri è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Abruzzo;

d) per la realizzazione di interventi destinati al potenziamento della strada statale n. 106 nella tratta Sibari-Crotone è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

e) per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della strada statale n. 212 «Della Val Fortore» – strada statale n. 369 «Appulo Fortorina» (Benevento) è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2003, 2.500.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro per l'anno 2005;

f) per la realizzazione di lavori di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia - Sant'Onofrio è auto-

rizzata la spesa di 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al comune di Vibo Valentia;

g) per la realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo al Mare – Santo Stefano al Mare (Imperia) è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla regione Liguria;

h) per la realizzazione di opere edilizie presso l'Università di Urbino è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

i) per la realizzazione di lavori destinati all'ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature, nonchè all'adeguamento delle sedi logistiche degradate della Sezione provinciale di Torino dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

l) per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisizione, ristrutturazione e attivazione di un centro di rieducazione dei minori presso l'immobile ex Ospedale mauriziano sito in Lanzo Torinese è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003, 500.000 euro per l'anno 2004 e 500.000 euro per l'anno 2005;

m) per la realizzazione di interventi per opere pubbliche nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2003;

n) per la realizzazione della circonvallazione di San Vito dei Normanni (Brindisi) è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

o) per la progettazione e la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità della ex strada statale n. 225 «della Fontanabuona», ai fini dell'allargamento della strettoia stradale ubicata in «località Terrarossa», nel comune di Moconesi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, da assegnare alla comunità montana Fontanabuona con sede a Cicagna (Genova);

p) per la progettazione e la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale lungo la ex strada statale n. 350 fra Arsiero e Lastebasse, in provincia di Vicenza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 1.400.000 euro per l'anno 2004, da assegnare alla provincia di Vicenza;

q) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità del comprensorio delle comunità montane Valle Seriana e Valle Brembana, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare ai comuni interessati, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

1) comune di Ardesio: 740.000 euro per la realizzazione della strada intercomunale tra Bagni di Ardesio e Novarsa di Volgaglio, quale viabilità alternativa;

2) comune di Ardesio: 260.000 euro per la realizzazione di opere di difesa da caduta massi sulla strada provinciale n. 49 di Valle Seriana superiore;

3) comune di Sant'Omobono Imagna: 450.000 euro per il consolidamento della strada comunale di collegamento Mazzoleni-Falghera;

4) comune di San Giovanni Bianco: 130.000 euro per il ripristino degli argini del fiume Enna;

5) comune di San Giovanni Bianco: 200.000 euro per la strada comunale di collegamento Grumo-Portiera;

6) comune di Zogno: 220.000 euro per la strada comunale di collegamento S. Antonio-Tiglio;

r) per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sistemazione delle rive del fiume Brenta, in località Campo San Martino, secondo il progetto redatto dalla regione Veneto previo accordo con il comune di Campo San Martino, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003, da asse-

gnare alla regione Veneto per le seguenti tipologie di intervento:

1) consolidamento della curva «Comare»;

2) attraversamento pedonale;

3) valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un percorso pedonale sulla riva sinistra;

s) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso ferroviario di Mornago è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla provincia di Varese;

t) per il potenziamento della stazione di Tortona è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla società Ferrovie dello Stato spa.

2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 43.700.000 euro per l'anno 2003, 33.400.000 euro per l'anno 2004 e 28.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, nell'ambito degli interventi per le città d'arte e le città metropolitane è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2004 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Al fine di consentire la prosecuzione, da parte del comune di Venezia, del «progetto LIFE-Barene» è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare al comune di Venezia.

7. Al fine di avviare l'opera di rinaturalizzazione della Laguna centrale di Venezia, per eliminare gli effetti negativi dovuti al Canale dei petroli, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, e di 7.000.000 di euro per l'anno 2005, da assegnare al Magistrato alle acque di Venezia.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a 6.500.000 euro per l'anno 2003, 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e 7.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

1. È autorizzata la spesa di 60.863.000 euro per l'anno 2003, di 51.627.000 euro per l'anno 2004 e di 48.777.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nella misura e in favore dei soggetti indicati nella medesima tabella.

2. Per il sostegno dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nei distretti economico-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora investiti dalla crisi, sono assegnati alla regione Lazio 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli interventi finalizzati alla difesa del mare, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, è stanziata la somma di 2.500.000 euro per l'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 68.363.000 euro per l'anno 2003, a 56.627.000 euro per l'anno 2004 e a 53.777.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.626.000 euro per l'anno 2003, a 14.077.000 euro per l'anno 2004 e a 13.077.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 28.812.000 euro per l'anno 2003, a 33.350.000 euro per l'anno 2004 e a 32.954.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7.450.000 euro per l'anno 2003, a 7.650.000 euro per l'anno 2004 e a 7.150.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 2.475.000 euro per l'anno 2003, a 1.550.000 euro per l'anno 2004 e a 596.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

2. Le risorse previste dall'articolo 27, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le citate risorse sono destinate all'Istituto per il credito sportivo, ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonchè per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426.

3. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*

	FINALITÀ INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	2003 (*)	2004 (*)	2005 (*)
1	Centro intermodale	Comune Francavilla Fontana	1.500	1.500	1.500
2	Strada fondovalle Vitulanese	Comune Benevento	2.000	2.000	2.000
3	Pista ciclabile Ospedaletti – Santo Stefano al Mare	Comune Sanremo	2.000	2.000	2.000
4	Impianto a funi	Comune Borgorose	500	500	500
5	SS 349 Tresche-Conca Gallio	ANAS s.p.a.	1.500	1.500	1.500
6	SS 120 Fiumefreddo	Comune Randazzo	1.500	1.500	1.500
7	Raddoppio Ragusa-Catania	ANAS s.p.a.	2.500	2.250	2.250
8	Area commerciale	Comune Maglie	750	750	750
9	Completamento pista ciclabile Lago Varese	Provincia Varese	–	600	500
10	SS 17 – Racc. SS 16	Comune San Severo	1.000	1.000	1.000
11	Aeroporto S. Egidio (Perugia)	ENAC Roma	1.200	1.200	1.200
12	Ospedale Mazzoni	Comune Ascoli Piceno	2.000	500	–
13	Palazzo Mediceo	Comune Ottaviano	800	–	–
14	Ripristino banchine	Comune Sciacca	500	–	–
15	Palazzine «A. Fontana»	Comune Molfetta	1.500	1.500	1.500
16	Mobilità ciclistica	Comune Cassano d'Adda	800	800	800
17	Ripristino infrastrutture danneggiate da alluvione	Comune Cortenova	–	1.000	–
18	Circonvallazione	Comune Oristano	1.000	1.000	1.000
19	Riqualificazione	Comune Soverato	500	700	200
20	Parco Urbano Longano	Comune Barcellona Pozzo di Gotto	8.000	8.000	8.000
21	Centro interporto	Comune Battipaglia	900	900	900
22	Cir.ne Altamura-Santerano	ANAS s.p.a.	–	–	2.000
23	Strada Albereto Zeri e Strada Pione-Cornolo	Com. mont. Valli del Taro e del Ceno	800	800	800
24	Conca del Porto	Comune Cremona	2.000	2.000	2.000
25	Collettore acqua Brancaccio	Comune Palermo	1.000	1.000	1.000
26	Recupero alloggi ERP	A.T.E.R. Venezia	800	–	–
27	Recupero ambientale	Comune Guidonia	500	500	500
28	Messa in sicurezza impianti illuminazione pubblica	Comune Ustica	–	200	–
29	Interventi terremoto 2001	Comune Catania	500	500	500
30	Investimenti e lavori di ristrutturazione relativi ad avvio dell'attività dell'Autorità	Autorità portuale Trapani	1.000	1.000	1.000

	FINALITÀ INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	2003 (*)	2004 (*)	2005 (*)
31	Scuole elementari	Comune Carini	500	500	500
32	Ristrutturazione e ripristino strutture e impianti	Comune Piana degli Albanesi	70	70	60
33	Fondo trasporto	Comune Roma	5.000	–	–
34	Fondo trasporto	Comune Milano	5.000	–	–
35	Adeguamento strutture Istituto agronomico Oltremare	Comune Firenze	163	227	227
36	Realizzazioni immobili ad Avigliano Umbro	C.E.T.	–	200	200
37	Terme	Comune Bagni di Lucca	1.500	1.500	1.500
38	Centro polifunzionale minori	Comune Palermo	840	840	870
39	Ospedale dei Bianchi	Comune Corleone	350	350	350
40	Presidio sanitario ASL	Comune Narcao	500	500	500
41	Progetti ricerca ITC	Comune Trento	500	500	–
42	Realizzazione strutture e impianti lotta al randagismo	Ministero salute	3.000	3.000	3.000
43	Casa riposo	Comune Rocca San Casciano	800	800	800
44	Via di fuga Etna Sud	Comune Nicolosi	500	750	750
45	Adeguamento piste e infrastrutture campionati mondiali ciclocross	Comune Monopoli	350	350	350
46	Stazione Carabinieri	Comune Cassano allo Ionio	750	750	750
47	Prot. Civ. squadra antincendio	Comune Varese	750	–	–
48	Bacino del Sarno	Ministero ambiente – Serv. difesa territorio	750	750	750
49	Realizzazione rete fognaria e rifacimento infrastrutture viarie	Comune Salizzole	–	1.000	–
50	Viabilità	Comune Pescaglia	300	300	300
51	Parco nazionale Stelvio	Provincia Trento	500	500	–
52	Basilica Immacolata	Comune Catanzaro	–	100	–
53	Ristrutturazione Duomo	Comune Catanzaro	–	150	–
54	Regimentazione fiume Olona	Provincia Milano	–	450	450
55	Caserma vigili del fuoco	Levaldigi	–	300	–
56	Area sportiva	Comune Tarantasca	–	700	–
57	Ponte attraversamento torrente Santa Croce	Comune Formia	200	100	100
58	Ristrutt. campo sportivo	Comune Sonnino	100	100	100
59	SS 523 Val Fontanabuona	Provincia Genova	500	500	500
60	Piscina comunale	Comune Chiusa Sclafani	140	140	120
61	Strada provinciale Campesana (Tratto Foza-Valstagna)	Provincia Vicenza	–	250	450

	FINALITÀ INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	2003 (*)	2004 (*)	2005 (*)
62	Arredo urbano e centro storico	Comune Ventimiglia di Sicilia	100	250	250
63	Istit. Comprensivo «VASJ»	Comune Corleone	150	–	–
64	Parco	Comune Vibo Valentia	500	500	1.000
		TOTALI GENERALI ...	60.863	51.627	48.777

(*) Importi in migliaia di euro.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3606):

Presentato dall'on. DUSSIN, il 30 gennaio 2003.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 marzo 2003, con pareri delle commissioni I, V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25 marzo 2003; il 15 aprile 2003; il 13 maggio 2003; il 4, 11, 17 giugno 2003; il 3, 31 luglio 2003.

Relazione scritta presentata il 31 luglio 2003 (atto n. 3606/*A* - relatore on. LEONE).

Esaminato in aula il 3, 6 novembre 2003 ed approvato l'11 novembre 2003 in un testo unificato con atto n. 3679 (on. VOLONTÉ ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2582):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 3 dicembre 2003 ed approvato il 4 dicembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici; è il seguente:

«Art. 14 *(Programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-*ter*, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri dì rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, è il seguente:

«Art. 2 *(Prosecuzione degli interventi per la città di Siena)*. — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.».

Nota all'art. 2:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, reca: «Disposizioni per la difesa del mare».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, è il seguente:

«3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426, recante misure contro la violenza nello sport e il doping - Istituzione del Museo dello sport italiano, è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

03G0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2003, n. **377.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 80, comma 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 80, comma 57;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva».

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3*-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.

3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-*bis*, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-*ter*, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-*bis*. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato.

3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-*quater*, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in fine, è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO I
(articolo 8, comma 3-*bis*)

All'Ufficio provinciale ACI di ....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Il sottoscritto .... , consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. ....
.... (concessionaria) del veicolo ....
fabbrica.. tipo ....
telaio n. .... in data ....
al Sig./Sig.ra ....per il prezzo di euro...
vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.

GENERALITÀ DEL VENDITORE:

Cognome............................... Nome .... in qualità di (specificare se legale rappresentante o procuratore) ....della Ditta...
Ragione Sociale... Data di nascita ....
Luogo di nascita .... Stato ....Codice Fiscale ....
Residente a ....Via/P.za..
Provincia .... CAP..

Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrrà il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sarà cancellata d'ufficio se l'atto non sarà prodotto nei termini di legge.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:

Cognome .... Nome .... Ragione Sociale................................
Data di nascita .... Luogo di nascita.............................. Stato ....
Codice Fiscale ....Residente a ....
Via/P.za ....N. .... Provincia................................ CAP ....
Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato.

Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.

....
(luogo e data) Firma dell'acquirente*

....
(luogo e data) Firma dell'acquirente*

* identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identità/riconoscimento.

INFORMATIVA Legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.

Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della legge n. 675 del 1996.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

L'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nel supplemento ordinario n. 240 alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, così recita:

«57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, è aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine.».

— Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1927, n. 230.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

Nota all'art. 1:

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Inidoneità o irregolarità della documentazione e dichiarazione sostitutiva)*. — 1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

3-bis. *Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all'allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.*

3-ter. *In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-*bis*, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

3-quater. *Nel caso previsto dal comma 3-*ter*, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-*bis*. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato.*

3-quinquies. *Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-*quater*, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli Organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà.*».

04G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2003.

Cessione in comodato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206, della caserma «De Amicis» di L'Aquila alla Curia provinciale dei Frati minori d'Abruzzo «San Bernardino da Siena», in L'Aquila.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissione di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare gli articoli 1 e 3, nei quali si prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano concedere in comodato, senza oneri a carico della finanza pubblica, beni mobili e immobili a parrocchie o ad altri enti ecclesiastici, ai fini dello svolgimento della funzione educativa e sociale nella comunità locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissione, tra i quali è compresa la caserma «De Amicis» sita nel comune di L'Aquila;

Considerata la rilevanza del complesso monumentale, coevo dell'attigua basilica del secolo XV, nel quale è inserita la caserma «De Amicis» e la conseguente opportunità di espugnare l'immobile medesimo dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa, previsto dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, al fine di tutelare l'integrità architettonica del complesso monumentale;

Considerato che il citato bene immobile è stato chiesto in comodato dalla Curia provinciale dei Frati minori d'Abruzzo «San Bernardino da Siena» in L'Aquila, per consentire la prosecuzione della missione di rilevanza sociale e religiosa, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206;

Visto il decreto in data 22 giugno 2001, con la quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Il bene immobile caserma «De Amicis», citato in premessa, è espunto dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, ed è contestualmente concesso in comodato, senza oneri per la finanza pubblica, alla Curia provinciale dei Frati minori d'Abruzzo «San Bernardino da Siena» in L'Aquila, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206.

Roma, 20 novembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ministeri istituzionali registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 332

04A00229

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la Nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del ragioniere generale dello Stato dagli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1º gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1º gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate nell'unito elenco (allegato *A)* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:

fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 7);

fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 6);

fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali (decreto-legge n. 251/1981 convertito in legge n. 394/1981 (art. 2); decreto legislativo n. 143/1998, art. 22, comma 5);

fondo per le agevolazioni dei crediti all'esportazione e investimenti all'estero (legge n. 295/73; legge n. 227/1977; decreto legislativo n. 143/98, capo II);

fondo di rotazione per la gestione e recupero dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 e integrato dal decreto legislativo n. 170/1999;

fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato alle società turistiche partecipate dall'INSUD (legge n. 64/1986, art. 6, comma 2, lettera *g)*; decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, art. 9; decreto legislativo n. 96/1993, art. 11);

fondo rotativo per la progettualità (legge n. 135/1977; legge n. 549/1995, art. 1, comma 54; legge n. 289/2002, art. 70);

fondo di rotazione per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse (legge n. 208/1998).

Art. 3.

I seguenti fondi devono essere considerati rotativi, essendo sorretti da speciali disposizioni che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale, l'ordinarietà della gestione:

fondo per la riscossione di cui al decreto legislativo n. 241/1997 gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione;

contabilità speciali concernenti «fondi di bilancio» e «fondi di proprietà dell'I.N.P.S. di cui al decreto legislativo n. 241/1997 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998, art. 2, comma 1, lettera *a)*, gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione;

fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993), gestore Banca d'Italia;

fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (legge n. 183/1987, art. 5), gestore Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S., IGRUE;

gli specifici interventi previsti dall'art. 7 della legge n. 84/2001, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni.

Roma, 25 novembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 346

ALLEGATO *A*

ELENCO GENERALE DEI FONDI DI ROTAZIONE ATTIVI REDATTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE
dell'art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002 n. 289

	Denominazione	Normativa di riferimento	Gestore	Gestione fuori bilancio	Fondo rotativo	Note
1	Fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo	Legge n. 227/1977, art. 26 - Legge n. 49/1987, art. 7	MCC		si	
2	Fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale	Legge n. 227/1977, art. 26 - Legge n. 49/1987, art. 6	MCC		si	
3	Sezione del fondo legge n. 49/1987 istituito con art. 7, legge n. 84/2001	Art. 7, legge n. 84/2001	MCC		si	Lettera *e)*, punto 2 Nota di indirizzo limitatamente agli interventi cofinanziati dall'UE e/o dalle regioni
4	Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali	Decreto-legge n. 251/1981, con-vertito in legge n. 394/1981 e decreto legislativo n. 143/1998	Simest S.p.a.		si	
5	Fondo per le agevolazioni dei crediti all'esportazione e investimenti all'estero	Legge n. 295//1973, legge n. 227/1977 e decreto legislativo n. 143/1998	Simest S.p.a.		si	
6	Fondo di rotazione per la gestione recupero dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, e integrato dal decreto legislativo n. 170/1999	Decreto legislativo n. 143/1998 e decreto legislativo n. 170/1999	S.A.C.E.		si	
7	Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato alle società turistiche partecipate dall'Insud	Legge n. 64/1986, art. 6, comma 2, lettera *g)*; decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, art. 9); decreto legislativo n. 96/1993, art. 11	Sviluppo Italia		si	
8	Comitato per l'intervento nella SIR	Legge n. 784/1980	Comitato SIR	si		Gestione liquidatoria
9	Fondo rotativo per la progettualità	Legge n. 549/1995, art. 1, comma 54 - Legge finanziaria n. 289/2002, art. 70; legge n. 135/1977	C. DD.PP.		si	
10	Fondo per la riscossione	Decreto legislativo n. 241/1997	Agenzia delle entrate struttura di gestione			Lettera *e)*, punto 2 Nota di indirizzo
11	Contabilità speciale concernente «Fondi di Bilancio» e «Fondi di proprietà INPS»	Decreto legislativo n. 241/1997 e decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998, art. 2, comma 1, lettera *a)*	Agenzia delle entrate struttura di gestione			Lettera *e)*, punto 2 Nota di indirizzo
12	Beni confiscati	Decreto-legge n. 230/1989, convertito nella legge n. 282/1989	Agenzia del demanio	si		Gestione liquidatoria, art. 20, legge n. 559/1993

	Denominazione	Normativa di riferimento	Gestore	Gestione fuori bilancio	Fondo rotativo	Note
13	Fondo di rotazione per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse	Legge n. 208/1998	Sviluppo Italia		si	
14	Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie	Legge n. 183/1987	MEF-RGS-IGRUE	si	si	Lettera *a)*, punto 2 Nota di indirizzo
15	Fondo ammortamento titoli di Stato	Legge n. 432/1993	Banca d'Italia			Lettera *e)*, punto 2 Nota di indirizzo

ELENCO DEI FONDI DI ROTAZIONE GESTIONE STRALCIO E/O REGIONALIZZATI AL 31 dicembre 2002

	Denominazione	Normativa di riferimento	Stralcio	Regionalizzati
1	Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, nonché istituzione di forme di agevolazioni finanziate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese, attraverso l'intervento dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi	Legge n. 237/1993, art. 2 conv. decreto-legge n. 149/1993	si	si
2	Fondo incremento produttività	Legge n. 626/1994	no	si
3	Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione «Foncooper»	Legge n. 49/1985, titolo I, art. 1	no	si
4	Fondo per la concessione di contributi per il pagamento degli interessi	Art. 3, legge 28 maggio 1973, n. 295	si	si
5	Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese	Comma 2, art. 2, legge 19 luglio 1993, n. 237	si	si
6	Fondo per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali	Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e legge 16 febbraio 1995, n. 35	si	si
7	Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali	Legge 28 novembre 1980, n. 782	si	si
8	Fondo contributi agli interessi a favore delle imprese artigiane di cui alla legge n. 949/1952	Legge n. 949/1952	si	si
9	Fondo di garanzia sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge n. 1068/1964	Legge n. 1068/1964	si	si
10	Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività a breve delle PMI meridionali di cui alla legge n. 341/1995	Legge n. 341/1995	si	si
11	Fondo per l'attuazione delle misure a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego di cui al decreto legislativo n. 185/2000	Legge n. 185/2000	si	si
12	Fondo di rotazione iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia	Legge n. 462/1968	no	si
13	Fondo speciale per la concessione dei mutui per urbanizzazione aree	Legge n. 94/1982, legge n. 118/1985, art. 5, legge n. 179/1992	si	si

04A00230

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero delle attività produttive.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la Nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del ragioniere generale dello Stato dagli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1° gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1° gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero delle attività produttive, sono individuate nell'unito elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:

fondo per il sostegno degli investimenti nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania, nella Bosnia e in Macedonia (legge n. 273/2002, art. 46), gestore Simest s.p.a.;

fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese, con priorità per le P.M.I., ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e in particolare nel mezzogiorno (legge n. 273/2002, art. 46), gestore Simest s.p.a.;

studi di prefattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica (decreto legislativo 143/98 art. 22, comma 5), gestore Simest s.p.a.;

fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali (decreto-legge n. 251/1981 convertito in legge n. 394/1981, art. 2; legge 304/1990, art. 3), gestore Simest s.p.a.;

Art. 3.

Nell'ambito del fondo speciale per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione per i seguenti interventi:

interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (legge n. 46/1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri;

gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488/1992, legge n. 64/1986 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni.

Roma, 25 novembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 347

ALLEGATO *A*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE (EX INDUSTRIA)

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/Convenzione	Gestore	Amministrazione vigilante (ufficio competente)	Opera-tività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.	Presenza caratteri fondi di rotazione (SI/NO)
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1201 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale"	1) art.14, Legge n. 46/1982; 2) Direttiva MICA del 16.01.2001.	n. 5 Convenzioni del 2 agosto 2001 ai sensi dell'art. 6, Direttiva Ministro Industria, del 16.01.2001, tra MAP e gestori concessionari:	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	SI , limitatamente alla quota-parte di finanziamento che prevede rientri per mutui (= circa 80%)
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1421 "Interventi a favore delle imprese commerciali"	1) art. 11, legge n. 449/1997;2) art. 9, legge n. 341/1995; 3) art. 2, legge n. 545/1995; 4) art. 16 legge n. 266/1997; 5) artt. 24 e 25, legge n. 114/1998.	-----	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1721 "Interventi per le piccole e medie imprese"	Legge n. 317/1991 (art. 43)	-----	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1724 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"	1) Legge n. 215/1992; 2) D.l.vo n. 321/1996 convertito in Legge n. 421/1996.	-----	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/Convenzione	Gestore	Amministrazione vigilante (ufficio competente)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.	Presenza caratteri fondi di rotazione (SI/NO)
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1725 "Interventi industria siderurgica"	1) Legge n. 481/1994; 2) Legge n. 181/1989; 3) Legge n. 421/1996.	------	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1726 "Interventi aree depresse"	1) Legge n. 488/1992 (art.1, comma 2) ; 2) Legge n. 64/1986; 3) Programmaz. Negoziata: contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area.	------	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	SI , limitatamente alla gestione degli interventi cofinanziati dall'UE e/o dalle Regioni
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1727 "A Regioni per artigianato"	1) art. 9, legge n. 64/1986; 2) D. l.vo n. 32/1995, convertito in legge n. 104/1995.	------	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	NO	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1728 "Interventi nelle aree industriali ai sensi degli artt. 21 e 32 della legge n. 219/1981"	1) artt. 21 e 32, Legge n. 219/1981; 2) D.l.vo n. 32/1995, convertito in Legge n. 104/1995.	-------	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/Convenzione	Gestore	Amministrazione vigilante (ufficio competente)	Opera-tività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.	Presenza caratteri fondi di rotazione (SI/NO)
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1729 "Incentivi automatici per le piccole e medie imprese"	1) Legge n. 341/1995; 2) artt. 8 e 14, legge n. 266/1997.	Convenzione del 13.11.1998 tra M.A.P. e Gestore concessionario: Mediocredito di Roma	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 1776 "Credito d'imposta per le attività di ricerca"	D. l.vo n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997	Convenzione del 16.10.1998 tra M.A.P. e gestore concessionario: Mediocredito di Roma	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica C.S. 3004 "Interventi di cui all'art. 103, legge n. 388/2000"	Art. 103, Legge n. 388/2000	Convenzione del 27.07.2001 tra M.A.P. e gestore concessionario: Mediocredito Centrale	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	Ministero Attività Produttive D.G.C.I.I.	SI	Dall'Amministrazione	NO
Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	Legge 49/1985 Titolo II Modificato dalla legge 57/2001, art. 12	-Convenzione AP/ Coopercredito Stipulata in data26/6/2000 D.M. 4/4/2001(modificato con D.M. 16.04.2003)- Direttiva Foncooper del 9/5/2001MICA d'intesa con MEF e MiLPS- Convenzioni 1/8/2001 tra MAP-C.F.I. ,MAP-SOFICOOP-D.M.	Coopercredito S.p.A. – Gruppo BNL	Ministero delle Attività Produttive	Si	Al di Fuori	NO
Fondo di garanzia per le P.M.I.	Legge 662/1996, art. 2, comma 100, lettera a); legge 7/8/1997, n.266, art. 15	D.M. MICA, 31/5/1999, n. 248, convenzione in data 7/9/1999	Medio Credito Centrale	MAP D.G.C.I.	Operativa	Fuori	FONDO DI GARANZIA

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/Convenzione	Gestore	Amministrazione vigilante (ufficio competente)	Opera-tività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.	Presenza caratteri fondi di rotazione (SI/NO)
Gestione fondi dei contributi per i patti territoriali e per i contratti d'area	Legge 662/1996	D.M. Tesoro 4/8/1997	Cassa Depositi e Prestiti	MAP D.G.C.I	Operativa	Fuori	Mera gestione di pagamenti. Tale contabilità speciale è alimentata dalla CS 1726 di cui alla legge 488/92.
Cassa Conguaglio Gas per il Petrolio Liquefatto	* D.lg. C.P.S. n. 896 del 15/09/1947 * D.lgs. n. 98 del 26/01/1948	* Provv. CIP n. 44/1977 del 28/10/1977 (Istituzione Cassa Conguaglio per trasporti di G.P.L.) *provv.CIP n. 18/1989 del 12/09/1989 *D.lgs. n. 32 del 11/02/1998 *D.M. 24/02/1999 (Attuazione D.lgs. n. 32/1998) *Legge n. 273, art. 29 del 12/12/2002	Comitato di gestione	Ministero Attività Produttive D.G.E.R.M.	SI	AL DI FUORI	GESTIONE LIQUIDATORIA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione (SI/NO)
Fondo per il sostegno degli investimenti nella Repubblica Federale di Iugoslavia, in Albania, nella Bosnia e in Macedonia	▪ Legge 273/2002, art. 46 ▪ Delibere CIPE nn. 149/2000 e 127/2002 ▪ Decreto Ministeriale 31/01/2001 ▪ Decreto di costituzione fondo rotativo n. 392 del 4/04/2003	Convenzione del 6/07/2001	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive D.G. Politiche Internazionalizzazione Divisione II	*Consistenza iniziale:* **10.329.137,98 €** *Consistenza al 31/12/2002:* **10.735.796,54 €**	operativa	Al di fuori	SI
Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese, con priorità per le PMI, ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e in particolare del Mezzogiorno	▪ Legge 273/2002, art. 46 ▪ Delibera CIPE n. 20/2002 ▪ Decreto 22/08/2002 ▪ Decreto di costituzione fondo rotativo n. 393 del 4/04/2003	Convenzione del 17/12/2002 Atto aggiuntivo del 24/03/2003	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive D.G. Politiche Internazionalizzazione Divisione II	*Consistenza iniziale:* **34.139.350,40 €** *Consistenza al 31/03/2003:* **34.139.350,40 €** **Il Fondo non ha ancora operato.**	operativa	Al di fuori	SI

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione (SI/NO)
Programma per la promozione della internazionalizzazione e la facilitazione dell'accesso delle imprese – specie PMI – ai nuovi strumenti agevolativi e di sostegno per le attività all'estero e della loro fruizione, tramite la rete del sistema bancario	D.Lvo 143/98, art. 20, comma 1 lett. e)	▪ Direttiva ministeriale 80348 del 28/06/2000 ▪ D.D.G. del 20/12/2000 e del 28/03/01 ▪ Ordine di pagamento su impegno n. 681 del 30/03/01	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive D.G. Politiche Internazionalizzazione Divisione II	*Consistenza iniziale:* **1.032.913,80 €** *Consistenza al 31/12/2002:* **285.197,50 €**	Operativa	Al di fuori	NO
Programma di business scouting e matchmaking nei Paesi dell'Europa Centro-orientale, dei Balcani e del Mediterraneo	▪ D.Lvo 143/98, art. 20, comma 1 lett. e)	▪ Direttiva ministeriale 80348 del 28/06/2000 ▪ D.D.G. del 20/12/2000 e del 28/03/01 ▪ Ordine di pagamento su impegno n. 681 del 30/03/01	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive D.G. Politiche Internazionalizzazione Divisione II	*Consistenza iniziale:* **1.446.079,34 €** *Consistenza al 31/12/2002:* **206.354,15 €**	Operativa	Al di fuori	NO

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo / Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm. Statale	Presenza caratteri fondi rotazione (SI/NO)
Programma per la partecipazione Simest agli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione delle attività produttive	▪ D.Lvo 143/98, art. 20, comma 1 lett. e)	▪ Decreto ministeriale 23276 del 8/08/2000 ▪ D.D.G. del 20/12/2000 e del 28/03/01 ▪ Ordine di pagamento su impegno n. 680 del 30/03/01	Simest S.p.A.	Ministero Attività Produttive D.G. Politiche Internazionalizzazione Divisione II	*Consistenza iniziale:* **3.107.004, 70 €** *Consistenza al 31/12/2002:* **1.209,132, 55 €**	Operativa	Al di fuori	NO

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/ Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria al 31-12-2001 (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.ne Statale	Presenza caratteri fondi rotazione (SI/NO)
Concessione finanziamenti tasso agevolato di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'U.E.	Legge 29-7-1981, n. 394, art. 12	Decreto Ministeriale 16-10-1998 Decreto Ministeriale n. 329 del 18-1-2001	Fino al 1998 Mediocredito, ora SIMEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive D. G. Politiche Internazionalizzazione Div. II	€. 474.454.612,00 Tesoreria Centrale dello Stato c/c infruttifero n. 22044 - €. 9.200.216,00 Azienda di credito Banca Intesa Via del Corso ABI 03069 CAB 05020 c/c n. 68776290301 €. 846,00 Poste Italiane Corso Vittorio Emanuele, 330 Agenzia 42 ABI 07601 CAB 32000 c/c n. 37169026	operativa	al di fuori	SI
Partecipazioni a gare internazionali	Legge 20-10-1990, n. 304							
Studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica	D. Lgs. 31-3-1998, n. 143, art. 22, comma 5							

Denominazione	Riferimento normativo	Regolamento attuativo/ Convenzione	Gestore	Amm.ne Vigilante (ufficio competente)	Consistenza finanziaria al 31-12-2001 (saldo ultimo rendiconto in euro)	Operatività della gestione	Gestione svolta da o al di fuori Amm.ne Statale	Presenza caratteri fondi rotazione (SI/NO)
Gestione degli utili conseguiti dal Ministro attraverso la partecipazione azionaria della Simest S.p.A., destinati alla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero. Capitale sociale: EURO 164.646.231,88. Partecipazione statale: EURO 125.139.130,48 (76%).	art. 3, comma 5, legge 100 del 1990, modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e del D. lgs. 143 del 1998	Prevista dalla legge 100 del 1990	SIMEST S.p.A.	Ministero Attività Produttive D. G. Politiche Internazionalizzazione Div. II	Variabile di anno in anno; utile 2000: EURO 3.231.448,36	operativa	al di fuori	NO

04A00231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;

Vista l'attività istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del Ragioniere generale dello Stato dagli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1º gennaio 2003;

Viste in particolare le risultanze dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1º gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate nell'unito elenco (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:

1. - P.O.M. Progetto Operativo Multiregionale «Ambiente 94/99» - Contributi comunitari F.E.S.R. - Sottoprogramma IV - Misura 4.1 Codice ARINCO n. 97.

2. - Progetto Operativo Suolo PON - ATAS 2000 - 2006 «Programma Operativo Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema» inserito nel Q.C.S. - Quadro Comunitario di Sostegno - Obiettivo 1 - 2000-2006.

Roma, 25 novembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 348

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Denominazione	Normativa di riferimento	Gestore	Conto di contabilità speciale	Tesoreria	Presenza caratteri di fondo rotativo	Note
P.O.M. Progetto Operativo Multiregionale "Ambiente 94/99". Contributi comunitari F.E.S.R.. Sottoprogramma IV - Misura 4.1. Codice ARINCO n.97	Legge 16.4.1987 n. 183 art. 5 D.P.R. 29.12.1988 n. 568 art.10	V.I.A VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	2851	Firenze	si	Vedi nota di indirizzo punto 2 lettera e)
Progetto Operativo Difesa Suolo PON ATAS 2000 -2006 "Programma Operativo Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema" inserito nel Q.C.S - Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 - 2000-2006	Legge 16.4.1987 n. 183 art. 5 D.P.R. 29.12.1988 n. 568 art.10	V.I.A. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	2851	Firenze	si	Vedi nota di indirizzo punto 2 lettera e)

04A00232

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2003.

Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà, la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1999/2001;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 2002, 2003 e 2004 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per ogni rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

04A00248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 2003.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Barletta.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 17 marzo 1892, n. 104 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Barletta;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la giunta del comune di Barletta, unico comune interessato, ha proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Barletta è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Trani.

Roma, 16 dicembre 2003

Il Ministro: CASTELLI

04A00211

DECRETO 16 dicembre 2003.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ribera.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 ottobre 1886, n. 4133, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Ribera;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ribera, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alle predette richieste di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Ribera è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento.

Roma, 16 dicembre 2003

Il Ministro: CASTELLI

04A00212

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas (Venezuela) in data 27 luglio 1989, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 18 dicembre 1989;

Considerato inoltre che la sig.ra Sciubba possiede esperienza professionale maturata dal 1989, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademica-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00222

DECRETO 31 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Monaldi Alfredo Umberto di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto dirigenziale datato 19 maggio 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, è stato riconosciuto il titolo professionale di ingeniero civil conseguito dal sig. Monaldi Alfredo Umberto nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nell'albo degli ingegneri - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale su estimo e fisica tecnica;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Monaldi in data 26 agosto 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della documentazione allegata all'istanza di riesame, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa e che, pertanto, non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Monaldi Alfredo Umberto nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), è riconosciuto il titolo di ingeniero civil conseguito in Argentina quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00217

DECRETO 31 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Roustic Estelle di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Roustic Estelle, nata a Nevers (Francia) il 21 aprile 1979, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra

indicato decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di assistente sociale conseguito in Belgio presso l'«Haute Ecole Paul-Henri Spaak» di Bruxelles in data 27 giugno 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto della nota del «Ministère de la Communautè francaise - Direction de la Règlementation Reconnaissance professionnelle/Commission des titres» del 2 luglio 2003 secondo cui la formazione di cui è in possesso la sig.ra Roustic può essere considerata come una «formazione regolamentata» nella Comunità francese del Belgio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 277/2003;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 9 ottobre 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Roustic Estelle, nata a Nevers (Francia) il 21 aprile 1979, cittadina francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

04A00218

DECRETO 31 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Demazy Antonin Pierre Beatrice di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Demazy Antonin Pierre Beatrice, nato l'11 giugno 1971 a Uccle (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingènieur civil electricien conseguito in Belgio e rilasciato dalla «Università Catholique de Louvain» (Belgio) in data 27 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 17 dicembre 2003;

Preso atto della nota del «Ministère de la Communautè francaise - Direction de la Règlementation Reconnaissance professionnelle/Commission des titres» del 2 luglio 2003 secondo cui la formazione di cui è in possesso il sig. Demazy può essere considerata come una «formazione regolamentata» nella Comunità francese del Belgio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 277/2003;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Demazy Antonin Pierre Beatrice, nato l'11 giugno 1971 a Uccle (Belgio), cittadino belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) meccanica del volo;

b) costruzioni di macchine.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A00219

DECRETO 31 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Silbernagl Johann di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Silbernagl Johann, nato il 15 giugno 1959 a Fiè allo Sciliar (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieur in elektrotechnik conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fernuniversitat Gesamthochschule» di Hagen (Germania) nel febbraio 2003, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 luglio e del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle note in atti datate 31 luglio e 16 dicembre 2003;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Silbernagl Johann, nato il 15 giugno 1959 a Fiè allo Sciliar (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: *a)* fondamenti di informatica.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A00220

DECRETO 7 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Marinè Mariana Cecilia di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 2 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Marinè Mariana Cecilia, nata l'11 gennaio 1978 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abogado rilasciato dalla «Universidad Catolica Argentina Santa Maria» di Buenos Aires (Argentina) il 22 marzo 2001 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Abogados» della «Capital Federal» (Argentina) dal 30 ottobre 2003 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003,

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marinè Mariana Cecilia, nata l'11 gennaio 1978 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00221

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2003.

Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale è stato attivato il Fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado — è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici relativi alle abitazioni non occupate per 100 occupate ed al numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali, la cui popolazione residente — secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2000 — non superi i 3.000 abitanti, che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 17 dicembre 2003;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2002 è così ripartito:

1. agli enti locali — i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 — di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
San Paolo Bel Sito	NA	€ 190.000,00
Frattamaggiore	NA	€ 190.000,00
San Gennaro Vesuviano	NA	€ 190.000,00
Caltavuturo	PA	€ 70.000,00
Caltavuturo	PA	€ 73.000,00

2. agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Torre di Ruggiero	CZ	€ 104.527,00
Alfano	SA	€ 116.190,00
Frattaminore	NA	€ 116.192,00
Pimentel	CA	€ 170.067,00
Francavilla Angitola	VV	€ 110.250,00
Stefanaconi	VV	€ 72.557,00
Macchiagodena	IS	€ 139.000,00
San Vitaliano	NA	€ 77.425,00
Prata Principato Ultra	AV	€ 77.385,00
Carfizzi	KR	€ 87.500,00
Villanovafranca	CA	€ 115.741,00
Masullas	OR	€ 50.612,00
Monte San Biagio	LT	€ 64.350,00
Sant'Angelo a Cupolo	BN	€ 78.750,00
Limbadi	VV	€ 75.156,00
Longano	IS	€ 118.785,00
Montefalcione	AV	€ 87.500,00

3. Agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Bidonì	OR	€ 76.000,00
Borgo Velino	RI	€ 35.000,00
Casteldelci	PS	€ 70.000,00
Craveggia	VB	€ 30.500,00
Erli	SV	€ 16.526,00
Farigliano	CN	€ 18.600,00
Ferriere	PC	€ 61.100,00
Fiumedinisi	ME	€ 37.000,00
Fossalto	CB	€ 27.000,00
Fresonara	AL	€ 37.000,00
Frontino	PS	€ 30.000,00
Gualtieri Sicaminò	ME	€ 60.000,00
Montaquila	IS	€ 35.000,00
Monteverde	AV	€ 19.500,00
Padru	SS	€ 37.000,00
Petriolo	MC	€ 25.600,00
Pomaro Monferrato	AL	€ 25.000,00
Ripalta Guerina	CR	€ 35.000,00
Roccagloriosa	SA	€ 35.000,00
Rorà	TO	€ 25.000,00
San Cassiano	LE	€ 35.000,00
San Pietro di Cadore	BL	€ 27.000,00
Santa Vittoria in Mantenano	AP	€ 35.000,00
Sillano	LU	€ 35.000,00
Tergu	SS	€ 5.200,00
Torre Canavese	TO	€ 38.000,00
Torricella Peligna	CH	€ 15.000,00
Valstrona	VB	€ 16.000,00
Varco Sabino	RI	€ 25.826,00
Vazzano	VV	€ 50.000,00

4. L'onere complessivo di € 3.392.839,00 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2002.

5. I contributi sopra indicati saranno comunicati alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e successivamente erogati con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 nonché dal decreto interministeriale 3 giugno 1997.

L'ufficio I coordinamento e relazioni esterne e la direzione centrale della finanza locale di questo Dipartimento sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 4 dicembre 2003

Il capo Dipartimento: MALINCONICO

04A00261

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2003.

Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2004 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere le lotterie tradizionali di più consolidata conoscenza e di maggiore percezione (Viareggio, Agnano, Monza, Venezia, Merano ed Italia) abbinate ad altre manifestazioni al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali, di eventi con finalità culturali e di realizzarne, altresì, una equilibrata ripartizione geografica;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2002 con il quale il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento è stato delegato a trattare, tra l'altro, le questioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i pareri della commissione sesta finanze e tesoro del Senato e della commissione sesta finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2004:

1. Carnevale di Viareggio;
   Festival della canzone italiana di S. Remo;
   Carnevale di Putignano e Dauno.

2. Gran Premio di F.1 San Marino di Imola;
   Gran Premio di Agnano;
   Maratona di Roma.

3. Gran Premio F.3000 di Monza;
   «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco.

4. Regata Storica di Venezia;
   «Palio della Balestra Antica» di Lucca.

5. Lotteria europea:

   Gran Premio di Merano;

   Concorso «Miss Italia di Salsomaggiore»;

   Maratona d'Italia.

6. Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* CONTENTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 130

04A00216

DECRETO 22 dicembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Considerato che l'importo delle emissioni di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 settembre, 24 settembre e 27 ottobre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 23 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplemen-

tare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2004; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

04A00263

DECRETO 23 dicembre 2003.

Variazione di prezzo di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Variazione di denominazione di due marche di tabacco da fiuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39 comma 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari, sigaretti e del tabacco da fiuto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista l'istanza con la quale la ditta International Tobacco Agency S.r.l. ha richiesto il cambio di denominazione per due marche di tabacco da fiuto;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, presentata dalle ditte International Tobacco Agency S.r.l. e Compagnia del Caribe S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e D allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

Cod.		Marca – Tabacco da fiuto		
723	DA	SANTA CATERINA	A	SANTA CATERINA ROSSO
1546	DA	SANTA CATERINA	A	SANTA CATERINA BLU

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle B e D allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PEDRONI ANISETTE	Confezione da 5 pezzi	€ 140,00	€ 144,00	€ 3,60
PEDRONI ANISETTE	Confezione da 1 pezzo	€ 140,00	€ 144,00	€ 0,72
PEDRONI BIONDO	Confezione da 5 pezzi	€ 124,00	€ 128,00	€ 3,20
PEDRONI BIONDO	Confezione da 1 pezzo	€ 124,00	€ 128,00	€ 0,64
PEDRONI CLASSICO	Confezione da 5 pezzi	€ 124,00	€ 128,00	€ 3,20
PEDRONI CLASSICO	Confezione da 1 pezzo	€ 124,00	€ 128,00	€ 0,64

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MOODS TUBOS	Confezione da 4 pezzi	€ 290,00	€ 300,00	€ 6,00
MOODS TUBOS	Confezione da 20 pezzi	€ 290,00	€ 300,00	€ 30,00

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DANNEMANN ANISETTE FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 104,00	€ 108,00	€ 5,40
DANNEMANN SWEETS FILTER	Confezione da 2 pezzi	€ 128,00	€ 132,00	€ 0,66
DANNEMANN SWEETS FILTER	Confezione da 10 pezzi	€ 128,00	€ 132,00	€ 3,30
MOODS	Confezione da 20 pezzi	€ 100,00	€ 104,00	€ 5,20
MOODS FILTER	Confezione da 2 pezzi	€ 104,00	€ 108,00	€ 0,54
MOODS FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 104,00	€ 108,00	€ 5,40
SUMATRA DANNEMANN SPECIALE	Confezione da 20 pezzi	€ 76,00	€ 80,00	€ 4,00

Prodotti esteri
Marche di provenienza extra-UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 3 pezzi	€ 1.900,00	€ 4.000,00	€ 60,00
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.900,00	€ 4.000,00	€ 200,00
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.900,00	€ 4.000,00	€ 500,00
MONTE-SANTO ABUELO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.900,00	€ 4.000,00	€ 20,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.080,00	€ 2.000,00	€ 100,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.080,00	€ 2.000,00	€ 250,00
MONTE-SANTO CENTENARIO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.080,00	€ 2.000,00	€ 10,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Confezione da 3 pezzi	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 36,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 120,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 300,00
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 12,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Confezione da 3 pezzi	€ 1.800,00	€ 3.000,00	€ 45,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.800,00	€ 3.000,00	€ 150,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.800,00	€ 3.000,00	€ 375,00
MONTE-SANTO EL CACIQUE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.800,00	€ 3.000,00	€ 15,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Confezione da 3 pezzi	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 30,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Confezione da 10 pezzi	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 100,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 250,00
MONTE-SANTO GAMBOA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.480,00	€ 2.000,00	€ 10,00
MONTE-SANTO MORGAN	Confezione da 3 pezzi	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 21,00
MONTE-SANTO MORGAN	Confezione da 10 pezzi	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 70,00
MONTE-SANTO MORGAN	Confezione da 25 pezzi	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 175,00
MONTE-SANTO MORGAN	Confezione da 1 pezzo	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 7,00

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
(TABELLA D)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FIUTO		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
SANTA CATERINA ROSSO	Confezione da 200 grammi	€ 65,00	€ 80,00	€ 16,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 132

04A00247

DECRETO 9 gennaio 2004.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2004, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2003 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,189% e 2,159%;

Vista la lettera del 3 dicembre 2003, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2004;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2004 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 3,05% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 3,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A00313

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Decreto ministeriale che dispone l'entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 4.6 della Farmacopea Europea 4ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP(02)5 adottata in data 14 novembre 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 del Supplemento 4.6 della 4ª edizione della Farmacopea Europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 4.6 della 4ª edizione della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, il 1° gennaio 2004.

2. I testi nelle lingue inglese e francese, richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.6 DELLA 4^ EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.55	Peptide mapping	Cartographie peptidique	Mappa peptidica
2.2.56	Amino acid analysis	Analyse des acides aminés	Analisi degli aminoacidi

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acriflavinii monochloridum	2043	Acriflavinium monochloride	Acriflavinium (monochlorure d')	Acriflavina monocloruro
Atropinum	2056	Atropine	Atropine	Atropina
Aurantii dulcis aetheroleum	1811	Sweet orange oil	Orange douce (huile essentielle d')	Arancia dolce essenza
Azithromycinum	1649	Azithromycine	Azithromycine	Azitromicina
Belladonna folii tinctura normata	1812	Belladonna leaf tincture, standardised	Belladonna (feuille de), teinture titrée de	Belladonna foglia tintura titolata
Celiprololi hydrochloridum	1632	Celiprolol hydrochloride	Céliprolol (chlorydrate de)	Celiprololo cloridrato
Clarithromicinum	1651	Clarithromycin	Clarithromicine	Claritromicina
Clazurilum ad usum veterinarium	1714	Clazuril for veterinary use	Clazuril pour usage vétérinaire	Clazuril per uso veterinario
Codergocrini mesilas	2060	Codergocrine mesilate	Codergocrine (mésilate de)	Codergocrina mesilato
Dimethylacetamidum	1667	Dimethylacetamide	Diméthylacétamide	Dimetilacetamide
Fluspirilenum	1723	Fluspirilene	Fluspirilène	Fluspirilene
Hydroxypropilbetadexum	1804	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbétadex	Idrossipropilbetadex
Loperamidi oxidum monohydricum	1729	Loperamide oxide monohydrate	Lopéramide (oxide de) monohydraté	Loperamide ossido monidrato
Macrogoli 15 hydroxystearas	2052	Macrogol 15 hydroxystearate	Macrogol 15 (hydroxystéarate de)	Macrogol 15 idrossistearato
Megluminum	2055	Meglumine	Méglumine	Meglumina
Natri stearas	2058	Sodium stearate	Sodium (stéarate de)	Sodio stearato
Natrii polystyrenesulfonas	1909	Sodium polystyrene sulphonate	Sodium (polystirene sulfonate de)	Sodio polistirene sulfonato
Polysorbatum 40	1914	Polysorbate 40	Polysorbate 40	Polisorbato 40
Solidaginis virgaureae herba	1893	Goldenrod, European	Solidage verge d'or	Verga d'oro europea
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	2048	Sorbitol, liquid, partially dehydrataded	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido parzialmente disidratato
Sylibi mariani fructus	1860	Milk-thistle fruit	Chardon marie	Cardo mariano frutto
Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum	1627	Turpentine oil, pinus pinaster type	Térébenthine type Pinus pinaster (huille essentielle de)	Trementina essenza , tipo Pinus pinaster
Tert-Butylamini perindoprilum	2019	Perindopril *tert*-butylamine	Périndopril *tert*-butylamine	Perindoprile *tert*-butilammina
Tri-*n*-butylis phosphas	1682	Tri-*n*-butyl phosphate	Tri-*n*-butyle (phosphate de)	Tri-*n*-butilfosfato
Tylosini phosphatis solutio ad usum veterinarium	1661	Tylosin phosphate bulk solution for veterinary use	Tylosine (phosphate de) pour usage vétérinaire, solution en vrac de	Tilosina fosfato soluzione madre per uso veterinario

Vaccini per uso umano

BCG ad immunocurationem	1929	BCG for immunoterapy	BCG pour immunothérapie	BCG per immunoterapia
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum virosomale	2053	Influenzae vaccine (surface antigen, inactivated, virosome)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, virosomal)	Vaccino inattivato dell'influenza (antigene di superfice, virosomiale)

Vaccini per uso veterinario

Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli coronaviro illatae	1953	Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à coronavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da coronavirus dei vitelli
Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotaviro illatae	1954	Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à rotavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da rotavirus dei vitelli
Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum	1943	Myxomatosis vaccine (live) for rabbis	Vaccin vivant de la myxomatose pour le lapin	Vaccino vivo della mixomatosi del coniglio

Preparazioni radiofarmaceutiche

Flumazenil (*N*-[^{11}C]methyl) solutio iniectabilis	1917	Flumazenil(*N*[^{11}C] methyl) injection	Flumazénil(*N*[^{11}C] méthyl) solution injectable de	Flumazenil (*N*[^{11}C] metile) soluzione iniettabile
Technetii (^{99m}Tc]sestamibi solutio iniectabilis	1926	Technetium (^{99m}Tc]sestamibi injection	Technetium (^{99m}Tc]sestamibi solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc]sestamibi soluzione iniettabile

Preparazioni omeopatiche

Hypericum perforatum ad preparationes homoeopathicas	2028	Hypericum for homoeopathic preparations	Millepertuis pour préparation homéopathiques	Iperico per preparazioni omeopatiche

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.27	Capillary electrophoresis	Electrophorèse capillaire	Elettroforesi capillare
2.2.54	Isoeletric focusin	Focalisation isoélectrique	Focalizzazione isoelettrica
2.4.13	Sulphates	Sulfates	Solfati
2.6.1	Sterility	Stérilité	Sterilità
2.6.13	Microbiological examination of non-sterile products (test for specified micro-organism)	Contrôle microbiologique des produits non stériles (recherche de microorganismes spécifiés)	Contaminazione microbica di prodotti non obbligatoriamente sterili (saggio per i microrganismi specificati)
2.7.13	Assay of human anti-D immunoglobulin	Dosage de l'immunoglobuline humaine anti-D	Dosaggio dell'immunoglobulina umana anti-D
2.7.20	*In vivo* assay of poliomyelitis vaccine (inactivated)	Titrage de l'activité *in vivo* du vaccin poliomyélitique inactivé	Dosaggio *in vivo* del vaccino inattivato della poliomielite
2.9.1	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimés et des capsules	Disaggregazione delle compresse e delle capsule
4.	Reagents (*new, revised and corrected*)	Réactifs, solutions et substances étalons (*nouveaux, révisés et corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati e corretti*)
5.4	Residual solvents	Solvants résiduels	Solventi residui

MONOGRAFIE

Monografie generali

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	2034	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage phamaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Vaccina ad usum veterinarium	0062	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario

Forme Farmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
--	1502	Glossary	Glossaire	Glossario
Parenteralia	0520	Parenteral preparations	Préparations parentérales	Preparazioni parenterali

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi	0307	Acacia	Gomma arabique	Gomma arabica
Acaciae gummi dispersione desiccatum	0308	Acacia,spray-dried	Gomma arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, nebulizzato essiccato
Acebutololi hydrochloridum	0871	Acebutolol hydrochloride	Acebutolol (chlorhydrate d')	Acebutololo cloridrato
Acidum adipicum	1586	Adipic acid	Adipique (acide)	Acido adipico
Acidum citricum anhydricum	0455	Citric acid, anhydrous	Citrique (acide) anhydre	Acido citrico anidro
Acidum citricum monohydricum	0456	Citric acid monohydrate	Citrique (acide) monohydraté	Acido citrico monoidrato
Albumini humani solutio	0255	Human albumin solution	Albumine humaine solution	Albumina umana soluzione
Alfadexum	1487	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Antithrombini III humanum densatum	0878	Human antithrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrata
Chlordiazepoxide	0656	Chlordiazepoxide	Chlordiazépoxide	Clordiazepossido
Chlordiazepoxide hydrochloride	0474	Chlordiazepoxide hydrochloride	Chlordiazépoxide (chlorhydrate de)	Clordiazepossido cloridrato
Chlorothiazidum	0385	Chlorothiazide	Chlorothiazide	Clorotiazide
Ciprofloxacini hydrochloridum	0888	Ciprofloxacin hyrochloride	Ciprofloxacine (chlorhydrate de)	Ciprofloxacina cloridrato
Ciprofloxacinum	1089	Ciprofloxacin	Ciprofloxacine	Ciprofloxacina
Coffeinum	0267	Caffeine	Caféine	Caffeina
Coffeinum monohydricum	0268	Caffeine monohydrate	Caféine monohydratée	Caffeina monoidrato
Colistini sulfas	0320	Colistin sulphate	Colistine (sulfate de)	Colistina solfato
Eleutherococci radix	1419	Eleutherococcus	Eleutherocoque	Eleuterococco
Eucalypti aetheroleum	0390	Eucalyptus oil	Eucaliptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Factor IX coagulationis humanus	1223	Human coagulation factor IX	Facteur IX de coagulation humain	Fattore IX della coagulazione del sangue umano
Factor VII coagulationis humanus	1224	Human coagulation factor VII	Facteur VII de coagulation humain	Fattore VII della coagulazione del sangue umano
Factor VIII coagulationis humanus	0275	Human coagulation factor VIII	Facteur VIII de coagulation humain	Fattore VIII della coagulazione del sangue umano
Fibrini glutinum	0903	Fibrin sealant kit	Colle-fibrine (nécessaire de)	Colla di fibrina

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fibrinogenum humanum	0024	Human fibrinogen	Fibrinogène humain	Fibrinogeno umano
Fluocinoloni acetonidum	0494	Fluocinolone acetonide	Fluocinolone (acetonide de)	Fluocinolone acetonide
Fucus vel Ascophyllum	1426	Kelp	Varech	Fuco
Gentianae radix	0392	Gentian root	Gentiane (racine de)	Genziana radice
Gentianae tinctura	0392	Gentian tincture	Gentiane (teinture de)	Genziana tintura
Glucosum liquidum	1330	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	1525	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Gramicidinum	0907	Gramicidin	Gramicidine	Gramicidina
Heparinum calcicum	0332	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	0333	Heparin sodium	Heparine sodique	Eparina sodica
Hydrochlorothiazidum	0394	Hydrochlorothiazide	Hydrochlorothiazide	Idroclorotiazide
Immunoglobulinum humanum anti-D	0557	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	1527	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per somministrazione endovenosa
Immunoglobulinum humanum normale	0338	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	0918	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Ipecacuanhae extractum fluidum normatum	1875	Ipecacuanha liquid extract, standardised	Ipecacuanha (extrait fluide titré d')	Ipecacuana estratto fluido titolato
Ipecacuanhae tinctura normata	1530	Ipecacuanha tincture, standardised	Ipécacuanha (teinture titré d')	Ipecacuana tintura titolata
Ipratropii bromidum	0919	Ipratropium bromide	Ipratropio (bromure d')	Ipratropio bromuro
Lactitolum monohydricum	1337	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lactitol monoidrato
Lactose anhydricum	1061	Lactose, anhydrous	Lactose anhydre	Lattosio anidro
Lactosum monohydricum	0187	Lactose monohydrate	Lactose monohydraté	Lattosio monoidrato
Loperamidi hydrochloridum	0929	Loperamide hydrochloride	Lopéramide (chlorhydrate de)	Loperamide cloridrato
Matricariae flos	0404	Matricaria flower	Matricaire (fleur de)	Camomilla fiore
Menthae piperitae aetheroleum	0405	Peppermint oil	Menthe poivrée (huile essentielle de)	Menta essenza
Minocyclini hydrochloridum	1030	Minocycline hydrochloride	Minocycline (chlorhidrate de)	Minociclina cloridrato
Natrii chloridum	0193	Sodium chloride	Sodium (chlorure de)	Sodio cloruro
Nifedipinum	0627	Nifedipine	Nifédipine	Nifedipina
Nystatinum	0517	Nystatin	Nystatine	Nistatina
Papaverini hydrochloridum	0102	Papaverine hydrochloride	Papavérine (chlorhidrate de)	Papaverina cloridrato
Plasma humanum collectum deinde conditum ad viros exstinguendos	1646	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Polysorbatum 20	0426	Polysorbate 20	Polysorbate 20	Polisorbato 20
Polysorbatum 60	0427	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Polysorbatum 80	0428	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Prothrombinum multiplex humanum	0554	Human prothrombin complex	Complexe prothrombique humain	Protrombina umana complesso
Rosae pseudo-fructus	1510	Dog rose	Cynorrhodon	Rosa canina
Sorbitolum	0435	Sorbitolum	Sorbitol	Sorbitolo
Streptokinasi solutio ad praeparationem	0356	Streptokinase bulk solution	Streptokinase (solution en vrac)	Streptochinasi soluzione madre

Vaccini per uso veterinario

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum actinobacillosis inactivatum ad suem	1360	Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'actinobacillose du porc	Vaccino inattivato dell'actinobacillosi del suino
Vaccinum adenovirosis caninae inactivatum	1298	Canine adenovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'adénovirose canine	Vaccino inattivato della adenovirosi del cane
Vaccinum anthracis vivum ad usum veterianrium	0441	Antrax spore vaccine (live) for veterinary use	Vaccin vivant sporulé de la fière charbonneuse pour usage vétérinaire	Vaccino vivo del carbonchio per uso veterinario
Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev.1) vivum cryodesiccatum ad usum veterinarium	0793	Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis Rev.1 strain) freeze-dried, for veterinary use	Vaccin vivant cryodesséché de la brucellose (Brucella melitensis souche Rev.1) pour usage vétérinaire	Vaccino vivo liofilizzato della brucellosi (Brucella melitensis ceppo rev. 1) per uso veterinario
Vaccinum calicivirosis felinae inactivatum	1101	Feline calicivirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la calicivirose du chat	Vaccino inattivato dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum calicivirosis felinae vivum cryodesiccatum	1102	Feline calicivirosis vaccine (live) freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la calicivirose du chat	Vaccino vivo liofilizzato dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum clostridi chauvoei ad usum veterinarium	0361	Clostridium chauvoei vaccin for veterinary use	Vaccinum de clostridium chauvoei pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium chauvoei per uso veterinario
Vaccinum clostridi perfrigentis ad usum veterinarium	0363	Clostridium perfrigens vaccine for veterinary use	Vaccinum de clostridium perfrigens pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium perfrigens per uso veterinario
Vaccinum clostridii septici ad usum veterinarium	0364	Clostridium septicum vaccine for veterinary use	Vaccinum de clostridium septicum pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium septicum per uso veterinario
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad ruminantes	0961	Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacillose néonatale des ruminants	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale dei ruiminanti
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad suem	0962	Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacillose néonatale des porcelets	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale del suino
Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum	0064	Swine erysilepas vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du rouget du porc	Vaccino inattivato del malrosso del suino
Vaccinum influenzae equi inactivatum	0249	Equine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe équine	Vaccino inattivato dell'influenza equina
Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum	1202	Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated)	Vacciunm inactivé de la maladie des oeufs hardés	Vaccino inattivato della malattia del calo della deposizione delle uova
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae inactivatum	0794	Feline infectious enteritis (feline panleucpenia) vaccine (inasctivated)	Vaccin inactivé de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino inattivato della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum	0251	Feline infectious enteritis (feline panleucpenia) vaccine (live)	Vaccin vivant de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino vivo della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum parvovirosis caninae inactivatum	0795	Canine parvovirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la parvovirose canine	Vaccino inattivato della parvovirosi del cane
Vaccinum parvovirosis caninae vivum	0964	Canine parvovirosis vaccine (live)	Vaccin vivant de la parvovirose canine	Vaccino vivo della parvovirosi del cane
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	0451	Rabies vaccine (inactivated) for veterinaru use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario
Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum	1361	Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinite atrophique progressive du porc	Vaccino inattivato della rinite atrofica progressiva del suino

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum cryodessicatum	0696	Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la rinotrachéite infectieuse bovine	Vaccino vivo liofilizzato della rinotracheite infettiva dei bovini
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	1207	Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé del la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino inattivato della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum tetani ad usum veterinarium	0697	Tetanus vaccine for veterinary use	Vaccin tétanique pour usage vétérinaire	Vaccino tetanico per uso veterinario
Vacciunm furunculosidis ad salmonidas inactivatum cum adiuvatione oleosa ad iniectionem	1521	Furuncolosis vaccine (inactivated, oil-adjuvated, injectable) for salmonidis	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la furonculose des salmonidés	Vaccino inattivato della forumcolosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vacciunum clostridii botulini ad usum veterinarium	0360	Clostridium botulinum vaccine for veterinary use	Vaccinum botulinique pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium botulinum per uso veterinario
Vacciunum clostridii novyi B ad usum veterinarium	0362	Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use	Vaccinum de clostridium novyi (type B) pour usage vétérinaire	Vaccino da clostridium novyi (tipo B) per uso veterinario
Vacciunum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum	1176	Bovine parainfluenza virus vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché du virus parainfluenza bovin	Vaccino vivo liofilizzato del viru della parainfluenza bovina

Preparazioni radiofarmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Natri iodidi (^{131}I) solutio	0281	Sodium iodide(^{131}I) solution	Sodium (iodure(^{131}I) de), solution d'	Sodium ioduro (^{131}I) soluzione
Thallosi (^{201}Tl) chloridi solutio iniectabilis	0571	Thallous (^{201}Tl) chloride injection	Thallimu (^{201}Tl) (chlorure de), solution injectable de	Talloso cloruro (^{201}Tl) preparazione iniettabile

Suture per uso umano

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fila non resorbilia sterilia	0324	Sutures, sterile non-absorbale	Fils chirurgicaux, fils non résorbables stériles	Fili non riassorbibili sterili

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.46	Chromatografic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografica
2.5.6	Saponification value	Indice de saponification	Indice di saponificazione
2.7.2	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.9.4	Dissolution test for transdermal patches	Essai de dissolution des dispositifs transdermiques	Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alcohol cetylicus	0540	Cetyl alcohol	Cétylique (alcool)	Alcool cetilico
Alcohol cetylicus et stearylicus	0702	Cetostearyl alcohol	Cétostéarylique (alcool)	Alcool cetostearilico
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A	0801	Cetostearyl alcohol (type A), emulsifyng	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo A)
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B	0802	Cetostearyl alcohol (type B) emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo B)
Alcohol stearylicus	0753	Stearyl alcohol	Stéarilique (alcool)	Alcool stearilico
Aurantii amari flos	1810	Bitter-orange flower	Orange amer (fleur d')	Arancio amaro fiore
Balsamum tolutatum	1596	Tolu balsam	Baume de Tolu	Balsamo del Tolù
Cefuroximum natricum	0992	Cefuroxime sodium	Céfuroxime sodique	Cefuroxima sodica
Diosminum	1611	Diosmin	Diosmine	Diosmina
Dipyridamolum	1199	Dipyridamole	Dipyridamole	Dipiridamolo
DL-α-Tocopherylis hydrogenosuccinas	1258	DL-α-Tocopheryl Hydrogen succinate	DL-α-Tocophéryle Hydrogen succinate	DL-α-Tocoferile idrogeno succinato
Doxepini hydrochloridum	1096	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chloridrate de)	Doxepina cloridrato
Ebastinum	2015	Ebastine	Ebastine	Ebastina
Erythromycinum	0179	Erytromycin	Erytromycine	Eritromicina
Ferri chloridum hexahydricum	1515	Ferric chloride hexahydrate	Ferique (chlorure) Hexahydraté	Ferrico cloruro esaidrato
Ketoprofenum	0922	Ketoprofen	Kétoprofène	Ketoprofene
Olivae oleum raffinatum	1456	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Olivae oleum virginale	0518	Olive oil, virgin	Olive (huile d') vierge	Olio di oliva vergine
Origani herba	1880	Oregano	Origan	Origano
Plantaginis lanceolatae folium	1884	Ribwort plantain	Plantain lancéolé	Mestolaccio
Polaxamera	1464	Polaxamers	Polaxamères	Polassameri
Propofolum	1558	Propofol	Propofol	Propofol
Roxithromycinum	1146	Roxitromycin	Roxitromycine	Roxitromicina
RRR-α-Tocopherylis hydrogenosuccinas	1259	*RRR*-α-Tocopheryl Hydrogen succinate	*RRR*-α-Tocophéryle Hydrogen succinate	*RRR*-α-Tocoferile idrogeno succinato
Simeticonum	1470	Simeticone	Siméticone	Simeticone
Stramonii folium	0246	Stramonium leaf	Stramoine (feuille de)	Stramonio
Tramadoli hydrochloridum	1681	Tramadol hydrochloride	Tramadol (chlorhydrate de)	Tramadolo cloridrato
Triflusalum	1377	Triflusal	Triflusal	Triflusal
Zinc acetas dihydricus	1482	Zinc acetate dihydrate	Zinc (acétate) dihydraté	Zinco acetato diidrato
Zopiclonum	1060	Zopiclone	Zopiclone	Zopiclone

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

MONOGRAFIE

Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Fucus, *becomes*: Kelp	Fucus, *devient*: Varech	Fuco, *il titolo rimane inariato*
Streptokinase, *becomes*: Streptokinase bulk solution	Streptokinase, *devient*: Streptokinase (solution en vrac de)	Streptochinasi, *diventa* : Streptochinasi soluzione madre

04A00244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Balalaika», in Lesina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Balalaika», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, repertorio n. 18558, tribunale di Lucera, reg. soc./imprese n. 1769, pos. Busc n. 3288/215281, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

04A00241

DECRETO 22 dicembre 2003.

Scioglimento di venticinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto dei contenuti del parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Comitato centrale per le cooperative;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da parte di terzi, nonostante l'avviso pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* n. 268 del 18 novembre 2003 e n. 170 del 24 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) Società cooperativa «Rosetana» a r.l., con sede in Roseto Degli Abruzzi, costituita a rogito notaio Domenico Di Carlo di Mosciano S. Angelo, in data 11 marzo 1959, repertorio n. 9276, B.U.S.C. n. 40/64978;

2) Società cooperativa «Val Vibrata» a r.l., con sede in Nereto (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini di Giulianova in data 8 dicembre 1969, repertorio n. 9754, B.U.S.C. n. 253/111593;

3) Società cooperativa «Ricerca e documentazione» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Anna De Rosa di Teramo in data 1° marzo 1979, repertorio n. 1092, B.U.S.C. n. 526/167563;

4) Società cooperativa «Valle Siciliana» a r.l., con sede in Isola Gran Sasso (Teramo), costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Teramo in data 2 settembre 1981, repertorio n. 680, B.U.S.C. n. 641/186802;

5) Società cooperativa «3CM - Costruzioni Coop. Centro Meridionale» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo in data 29 dicembre 1984, repertorio n. 12564, B.U.S.C. n. 814/212981;

6) Società cooperativa «Funghi Aprutium» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Alberto Ielo di Tortoreto (Teramo) in data 31 ottobre 1985, repertorio n. 99034, BUSC n. 856/216175;

7) Società cooperativa «Italia 86» a r.l., con sede in Bellante (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo in data 2 ottobre 1986, repertorio n. 21210, B.U.S.C. n. 915/224412;

8) Società cooperativa «SEREDA - Servizi editoriali ausiliari» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Notaresco (Teramo), in data 28 marzo 1987, repertorio n. 47737, B.U.S.C. n. 955/228526;

9) Società cooperativa «Giovani 88» a r.l. con sede in Castelli (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Notaresco (Teramo) in data 28 aprile 1988, repertorio n. 53889, B.U.S.C. n. 991/235856;

10) Società cooperativa «New Amnia - Micologic service» a r.l., con sede in Teramo costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo in data 6 febbraio 1989, repertorio n. 37539, B.U.S.C. n. 1031/241949;

11) Società cooperativa «Nova L.T.» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Bulferi di Pescara in data 22 maggio 1990, repertorio n. 114307, BUSC n. 1061/248259;

12) Società cooperativa «Martincoopi» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giacomo Capodivento di Teramo in data 9 febbraio 1996, repertorio n. 27570, B.U.S.C. n. 1178/273623;

13) Società cooperativa «Decathlon» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo in data 18 maggio 1998, repertorio n. 91135, B.U.S.C. n. 1239/282312;

14) Società cooperativa «Tre Monti» a r.l., con sede in Pietracamela (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Bulferi di Pescara in data 22 marzo 2000, repertorio n. 4548, B.U.S.C. n. 1361/302650;

15) Società cooperativa «Alcoop» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Teramo in data 20 novembre 1985, repertorio n. 6159, B.U.S.C. n. 1426;

16) Società cooperativa «Martin Pesca Sole» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Campli (Teramo) in data 4 maggio 1981, repertorio n. 26420, B.U.S.C. n. 631/185774;

17) Società cooperativa «Iuvenilia 81» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Carlo Zaffagnini di Giulianova (Teramo) in data 22 luglio 1981, repertorio n. 81078, B.U.S.C. n. 635/185918;

18) Società cooperativa «La Speranza» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Atri (Teramo) in data 10 maggio 1989, repertorio n. 22431, B.U.S.C. n. 1024/240479;

19) Società cooperativa «Arcotour Abruzzo» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Egidio Marra di Pescara in data 27 gennaio 1984, repertorio n. 4662, B.U.S.C. n. 834/213693;

20) Società cooperativa «L.I.S.A.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Atri (Teramo) in data 8 settembre 1988, repertorio n. 21015, B.U.S.C. n. 1001/237478;

21) Società cooperativa «Linea Radio TV» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Atri (Teramo) in data 2 settembre 1988, repertorio n. 20963, B.U.S.C. n. 1002/237479;

22) Società cooperativa «Diagramma» a r.l. con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo in data 29 settembre 1988, repertorio n. 892, BUSC n. 1004/238692;

23) Società cooperativa «Teramum - Coop di garanzia dei lavoratori dipendenti» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia di Teramo in data 29 settembre 1989, repertorio n. 21583, B.U.S.C. n. 1026/240325;

24) Società cooperativa «COGETER» a r.l. con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Montorio al Vomano (Teramo) in data 30 marzo 1987, repertorio n. 8106, BUSC n. 1384;

25) Piccola società cooperativa sociale «Edil Abruzzo» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio M. Teresa Mastrorilli di Silvi (Teramo) in data 1º aprile 1999, repertorio n. 2722, B.U.S.C. n. 1358/302647.

Teramo, 22 dicembre 2003

Il direttore reggente: COLACI

04A00210

DECRETO 2 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Felce - Società cooperativa a r.l.», in Simbario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 gennaio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 3 dicembre 2003 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si vince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Felce - Società cooperativa a r.l.», con sede in Simbario (Vibo Valentia) - via Kennedy n. 7, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia n. repertorio 25981 in data 16 novembre 1995, posizione BUSC n. 3319/304939, registro delle società n. 2890 del 19 dicembre 1995 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 2 gennaio 2004

Il direttore: TRAPUZZANO

04A00213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Approvazione del documento recante «Aggiornamento 2004 delle Linee Guida 2003». (Deliberazione n. 172/2003).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, attribuisce alla Commissione la competenza di autorizzare gli enti di cui all'art. 39-*ter* della medesima legge n. 184/1983, la tenuta del relativo albo, la vigilanza sui medesimi e la revoca dell'autorizzazione concessa in caso di inadempienze, insufficienze o violazioni;

Lette la proprie deliberazioni in data 9 gennaio 2002 e 20 marzo 2003 inerenti l'approvazione delle Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri;

Ravvisata la necessità di fornire ai suddetti enti autorizzati ulteriori indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi onde assicurare sul territorio nazionale ed all'estero uniformità di comportamenti ed omogeneità dei servizi resi;

Considerato inoltre che, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione deve informare i soggetti coinvolti nelle procedure di adozione, sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sull'operato degli enti in relazione all'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'operatività,

Delibera:

È approvato il documento di indirizzo denominato «Aggiornamento 2004 delle Linee Guida 2003», che forma parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

La presidente: CAVALLO

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO 2004 DELLE LINEE GUIDA 2003

Le Linee Guida 2003 vengono confermate per l'anno 2004, con le modifiche e gli aggiornamenti contenuti nel presente documento.

In ragione degli esiti dei numerosi incontri con gli enti autorizzati sia in plenaria, sia in riunioni convocate su problematiche inerenti specifici Paesi di origine, nonché di frequenti segnalazioni provenienti da coppie aventi in corso una procedura di adozione ed ancora di osservazioni formulate dai giudici minorili, la Commissione ritiene di integrare le proprie direttive 2003.

1. Gli enti autorizzati hanno il compito primario di informare, preparare ed accompagnare nel percorso procedurale le coppie dichiarate idonee dal tribunale per i minorenni ad adottare un bambino straniero. La Commissione auspica che, nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo del lavoro in partenariato, i servizi sociali invitino gli enti autorizzati a partecipare ai propri corsi di informazione e formazione erogati alle coppie ai fini del rilascio, da parte del tribunale per i minorenni, del decreto d'idoneità. Lo scopo è di evitare la possibilità di messaggi difformi e conseguentemente confusivi e disorientanti per le coppie. Pertanto si auspica che in tal senso si esprimano i protocolli d'intesa regionali.

La Commissione raccomanda agli enti che il tempo dell'attesa sia reso il meno possibile isolato e vuoto per le coppie, e che diventi sempre più tempo di socializzazione e di confronto, pieno di contenuti maturativi, utili ad acquisire maggiore consapevolezza e responsabilità del futuro ruolo genitoriale. A tal proposito si sollecitano gli enti a predisporre programmi formativi idonei ad ottimizzare il tempo dell'attesa così da elaborare uno schema di buone prassi da condividere.

2. Ciò che fa la differenza tra la preparazione svolta dai servizi del territorio e quella svolta dagli enti è la conoscenza approfondita da parte di questi ultimi del Paese di origine e della storia del bambino. A questo proposito è di fondamentale importanza sottolineare che l'ente, all'atto della proposta di abbinamento, deve comunicare agli aspiranti genitori le cause dell'abbandono, abitudini in istituto o

nella eventuale famiglia affidataria, le malattie sofferte o i traumi subiti. Si lamenta da parte delle coppie molto diffusamente, infatti, l'assenza di notizie sullo stato di salute fisico e psicologico dei bambini e sul loro vissuto. Il bisogno informativo è essenziale, e deve essere soddisfatto sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto attiene agli aspetti psicologici, entrambi parte integrante della vita del bambino, in particolare se grandicello. La Commissione s'impegna a segnalare alle competenti Autorità straniere la necessità di mettere a disposizione dell'ente tutte le notizie necessarie per favorire una corretta informazione.

3. Si ricorda, inoltre, quanto sia assolutamente necessaria la preparazione dell'adottando, specie se preadolescente, all'incontro con la famiglia adottiva ed il sostegno agli incontri, che si auspicano frequenti e ripetuti nel tempo di permanenza della coppia nel Paese straniero.Tale permanenza non deve essere inferiore a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e di 20 giorni per i bambini di età superiore. La recente ricerca promossa dalla Commissione sui «nodi problematici dell'adozione» rivela chiaramente come il periodo della preadolescenza e quello dell'adolescenza rappresentano uno «stato evolutivo» importante e problematico per un ragazzo adottato oltre i 10 anni, soprattutto in considerazione del mutamento repentino dei riferimenti affettivi cui sarà esposto cambiando Paese e stile di vita. Si auspica, pertanto, che l'ente autorizzato si assicuri presso le competenti autorità e presso l'istituto di accoglienza che il bambino proposto in adozione sia stato adeguatamente preparato ai nuovi genitori e, che questi ultimi siano sufficientemente sensibilizzati ad accoglierne la storia personale e familiare per ricucirla con il futuro che andranno insieme a costruire.

4. Gli enti autorizzati sono operativi su 59 Paesi; essi appaiono tuttavia concentrati su aree specifiche, quali l'Europa dell'Est ed il Sud America. È, pertanto, auspicio della Commissione che sia gli enti già autorizzati che intendono estendere la loro attività, sia soprattutto eventuali nuove associazioni che presentano per la prima volta istanza di autorizzazione indirizzino la loro attività verso Paesi asiatici ed africani, dove milioni di bambini vivono in condizioni di abbandono, in attesa di una famiglia. Si ribadisce, infatti, come già affermato nelle Linee Guida 2003, che autorizzare nuove associazioni su Paesi già congruamente coperti non aiuta più bambini ad essere adottati da famiglie italiane, perché il numero dei bambini che il paese di origine destina ai vari Paesi di accoglienza non dipende dal numero degli enti da questi ultimi autorizzati, ma è dettato da equilibri politici volti a bilanciare il numero delle adozioni tra i vari Paesi, laddove non sussistano particolari rapporti di amicizia che spiegano situazioni privilegiate. Ne consegue che l'aumento del numero di enti autorizzati su paesi adeguatamente coperti produrrebbe soltanto la lievitazione dei costi dell'adozione, dovendosi lo stesso numero di bambini redistribuire su un maggiore numero di enti, ognuno dei quali su quel Paese è «comunque» costretto ad affrontare i costi fissi relativi all'organizzazione ed al mantenimento della sede e dei supporti locali.

5. Le istanze di estensione ad operare in altro Paese avanzate da ente già autorizzato vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di autorizzazione presentate da nuove associazioni vanno inoltrate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine differenziato s'impone a causa dell'esame più approfondito e articolato che le nuove autorizzazioni richiedono rispetto alle domande di estensione da parte di enti già autorizzati, volendo la Commissione definire le istruttorie inerenti a tutte le richieste avanzate in tempo utile per la pubblicazione dell'albo.

Come già precisato nel punto 4, la Commissione auspica vivamente che eventuali nuove istanze di autorizzazione siano esclusivamente rivolte ad operare in paesi non coperti da enti, e che si indirizzino, in particolare, verso Paesi dell'Africa e dell'Asia.

Si raccomanda alle associazioni ed agli enti di riferire nello studio-Paese in particolare circa l'organizzazione dell'autorità competente in materia di adozione internazionale, circa le modalità di abbinamento del bambino alla coppia, sulla preparazione del bambino all'adozione.

6. La Commissione ha avuto molti problemi nei rapporti con le competenti Autorità dei Paesi di origine a causa del mancato rispetto da parte dei genitori adottivi dell'impegno alla trasmissione delle relazioni postadozione. È noto che la Bielorussia ha sospeso le procedure di adozione con l'Italia a causa dell'inadempimento di tale impegno, e che tale sospensione dura ormai da un anno; pertanto il comportamento omissivo di taluni adottanti ha penalizzato centinaia di coppie che intendevano indirizzare la loro disponibilità verso questo Paese.

Alla luce degli avvenimenti verificatisi nel 2003, la Commissione invita gli enti a richiedere alle coppie, all'atto del conferimento del mandato, di sottoscrivere un'apposita dichiarazione, indirizzata alla Commissione, con la quale si impegnano, al fine dell'espletamento delle relazioni postadozione, per l'intero arco di tempo previsto dal Paese di origine del loro figlio adottivo, a rendersi disponibili a dare informazioni all'ente che ha seguito la procedura adottiva circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale, e prendono contemporaneamente atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto, saranno dalla Commissione stessa segnalati all'ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma fino alla maggiore età anche del paese di origine. La relazione postadozione seguirà ad uno o più incontri con l'ente che verificherà l'effettivo buon inserimento del bambino e, in caso contrario, segnalerà la situazione al servizio territoriale per quanto di competenza.

7. I decreti di idoneità molto frequentemente contengono indicazioni per il migliore incontro, ed altrettanto frequentemente, nonostante il limite di età tra adottanti e adottando sia stato stabilito dal legislatore, queste indicazioni riguardano l'età del minore, ed anche il numero degli stessi, il loro stato di salute fisico e psicologico. Tali indicazioni, per espressa disposizione di legge, devono essere rispettate, pena il mancato ordine di trascrizione, da parte del tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione nei registri dello Stato civile. Ove, però, nel percorso di preparazione presso l'ente autorizzato, la coppia abbia maturato, grazie agli stimoli ricevuti nei ripetuti incontri, la consapevolezza di problematiche fino ad allora sconosciute, alla quale è conseguita una più ampia disponibilità nella realizzazione del progetto adottivo, l'ente autorizzato deve sollecitare la coppia a presentare presso il competente tribunale per i minorenni, entro e non oltre un mese dalla fine del corso, un'istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità. La domanda sarà corredata da adeguata documentazione da parte dell'ente stesso. È infatti inaccettabile la prassi di fare richiesta di estensione, in via urgente, soltanto a seguito dell'abbinamento effettuato dall'autorità straniera, non rispettoso delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario.

8. Si ritiene necessario che l'ente comunichi al tribunale per i minorenni presso il quale o presso i quali la coppia abbia dato disponibilità per l'adozione nazionale, l'avvenuto abbinamento in sede internazionale. Ciò affinché il tribunale per i minorenni interessato possa fare le sue valutazioni avendo piena conoscenza delle tappe procedurali svoltesi in sede internazionale.

La coppia, pertanto, all'atto del conferimento del mandato deve comunicare all'ente in quali uffici giudiziari ha presentato dichiarazione di disponibilità per un bambino dichiarato adottabile sul territorio nazionale. Ciò al fine di evitare che coppie già in rapporto con un bambino straniero per averne accettato la proposta di adozione siano successivamente individuate dal tribunale per i minorenni come idonee all'affidamento preadottivo di un minore adottabile e preferiscano l'adozione nazionale.

9. Per quanto attiene i problemi applicativi delle disposizioni inerenti la deducibilità fiscale delle spese per adozione, si confermano le indicazioni fornite il 24 giugno 2003 con nota n. 15410/SG/2003 e si evidenzia la necessità di attenersi alle disposizioni periodicamente emanate dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrale. La Commissione ha già sensibilizzato tale Dipartimento sull'opportunità di precisazioni riguardanti la deducibilità delle «spese di soggiorno» nell'ambito delle nuove disposizioni che saranno emanate per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2004.

10. La Commissione s'impegna nei confronti degli enti non ancora accreditati nei Paesi per i quali sono stati autorizzati a sollecitare l'espletamento della relativa procedura di accreditamento presso

le competenti autorità straniere, e a rapportarsi con queste ultime al fine di conoscere i motivi del ritardo e di rimuovere eventuali ostacoli all'accreditamento medesimo. Si ricorda però che, ove l'indagine dia esito negativo, nel senso di manifestazione contraria all'accreditamento da parte dell'autorità straniera, e in assenza di attività di cooperazione significativa, l'autorizzazione per quel Paese verrà revocata.

11. L'anno 2004 vedrà svolgersi in maniera sistematica e pianificata l'attività di vigilanza, svoltasi finora sulla base di segnalazioni puntuali. Il programma prevede il controllo ispettivo al 100/100 entro il 31 dicembre 2004. La vigilanza sarà effettuata anche all'estero.

Gli enti autorizzati sono invitati a prestare la doverosa collaborazione in occasione della visita ispettiva, predisponendo tutta la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra attività volta a facilitare ed abbreviare l'espletamento della verifica.

Per quanto attiene ai progetti di sussidiarietà nei Paesi di origine, si invitano gli enti a far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2004 relazione dettagliata su ogni progetto per il quale all'atto dell'autorizzazione ad operare nel Paese straniero ha dichiarato il suo impegno, secondo lo schema che sarà inviato dalla Commissione contestualmente alla pubblicazione delle presenti Linee Guida nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. La Commissione, come è noto ha promosso, nell'anno 2003, un Accordo Quadro per il sostegno a distanza, alla cui firma hanno partecipato inizialmente soltanto alcuni enti, quelli che alla data del 25 luglio 2003 avevano fatto pervenire idonee proposte e piani di intervento.

L'Accordo Quadro è aperto all'adesione di tutti gli enti autorizzati che faranno pervenire dei progetti corrispondenti ai requisiti ed ai contenuti individuati nell'Accordo stesso. Essi saranno, solo parzialmente finanziati dalla Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ma sostenuti e sponsorizzati, per agevolarne il finanziamento da parte di organismi pubblici e privati, da famiglie e da persone singole.

La presidente: CAVALLO

04A00293

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/366980 del 17 dicembre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 11 dicembre 2003 limitatamente ai servizi catastali all'utenza;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como, limitatamente ai suddetti servizi catastali, è dipeso dall'attivazione del processo di migrazione in architettura Web del sistema informativo, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 7 gennaio 2004 prot. n. 2280, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como, nel giorno 11 dicembre 2003 limitatamente ai servizi catastali all'utenza;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 gennaio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A00223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Guatemala

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Puerto Barrios (Guatemala) è soppressa.

Art. 2.

L'agenzia consolare onoraria in Quetzaltenango (Guatemala) è soppressa.

Art. 3.

È istituita a Flores (Guatemala) un'agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento del Peten.

Art. 4.

È istituita a Panajachel (Guatemala) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Sololà, Huehuetenango, San Marcos, Quichè, Totonicapan, Retalhueleu, Quetzaltenango e Suchitepequez.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

04A00226

Ristrutturazione della rete consolare onoraria dipendente dal Consolato generale d'Italia in Curitiba (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Joinville (Santa Catarina) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba, con circoscrizione territoriale: tutti i municipi delle regioni di Governo di Joinville, Canoinhas, Jaraguà do Sul e Mafra.

Art. 2.

La circoscrizione del vice consolato onorario in Floraniopolis (Santa Caterina) posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba, è così modificata: tutti i municipi delle regioni di Governo di Florianopolis, Ituporanga, Lages, Laguna e Tubarao ed i municipi di Itapema, Porto Belo e Bombinhas.

Art. 3.

La circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria di Blumenau posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba, è così modificata: tutti i municipi delle regioni del Governo di Blumenau, Brusque, Ibirama, Itajai (con esclusione dei municipi di Itapema, Porto Belo e Bombinhas) e Rio do Sul.

Art. 4.

La circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria di Criciuma posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba, è così modificata: tutti i municipi delle regioni di Governo di Criciuma, Ararangua, Sao Joaquim.

Art. 5.

La circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria in Joacaba posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Curitiba è così modificata: tutti i municipi delle regioni di Governo di Joaçaba, Caçador, Campos Novos, Chapecò, Concordia, Curitibanos, Maravilha, Palmitos, Saos Lourenço d'Oeste, Sao Miguel d'Oeste e Xanxere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

04A00227

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia a Bruxelles

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Bruxelles è modificata come segue: la regione di Bruxelles-Capitale, la provincia del Brabante Vallone (regione Vallona), la provincia del Brabante Fiammingo (regione Fiandre), la provincia di Anversa (regione Fiandre), la provincia delle Fiandre Orientali (regione Fiandre), provincia delle Fiandre Occidentali (regione Fiandre).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

04A00228

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla soc. D. Cimmino Astamar Group S.r.l., in Napoli, ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2003/51760 COA/CDF del 27 novembre 2003 la soc. D. Cimmino Astamar Group S.r.l. di Napoli è stata autorizzata ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Napoli, Porto di Napoli, Molo Vittorio Emanuele - cod. accisa NAT00024Y.

04A00312

Autorizzazione alla soc. Matches & Flames S.r.l., in Roma, ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi UE.

Con decreto direttoriale n. 2003/56480 COA/CDF del 19 dicembre 2003 la soc. Matches & Flames S.r.l. di Roma è stata autorizzata ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi UE, in Roma, via G. Pacchiarotti n. 40/46 - cod. accisa RMT00034U.

04A00311

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assieme»

Estratto provvedimento UPC/II/1491 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale: ASSIEME.

Confezioni:

035362019/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;

035362021/M - «turbohaler»10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035362033/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035362045/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035362058/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035362060/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;

035362072/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035362084/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035362096/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035362108/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg.

Titolare AIC: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0258/001/W09 e W10.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni nella stessa area terapeutica ed ulteriore modifica di stampati.

Modifica apportata: è approvata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in cui viene esplicitata la disponibilità di una formulazione a dosaggio inferiore per bambini dai sei agli undici anni.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto provvedimento UPC/II/1492 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Confezioni:

035194012/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194024/M - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194036/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194048/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194051/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;

035194063/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194075/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194087/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194099/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;

035194101/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001/W009 e W10.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni nella stessa area terapeutica ed ulteriore modifica di stampati.

Modifica apportata: è approvata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in cui viene esplicitata la disponibilità di una formulazione a dosaggio inferiore per bambini dai sei agli undici anni.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UPC/II/1493 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale: LEUCOMAX.

Confezioni:

027961022/M - 1 flacone 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961034/M - 3 flaconi 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961046/M - 1 flacone 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961059/M - 3 flaconi 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961061/M - 1 flacone 400 mcg + 1 fiala solvente.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/002,003,006/W026

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test dl tossicità anomala.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mielogen»

Estratto provvedimento UPC/II/1494 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale: MIELOGEN.

Confezioni:

027960020/M - 1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960032/M - 3 flaconi 150 mcg + 3 fiale solventi;

027960044/M - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960057/M - 3 flaconi 300 mcg + 3 fiale solventi;

027960069/M - 1 flacone 400 mcg + 1 fiala solvente.

Titolare AIC: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/002,003,006/W026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test dl tossicità anomala.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leutrol»

Estratto decreto UPC/R/18 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale LEUTROL.

Confezioni:

034280014/M - 30 capsule 15 mg;

034280026/M - 30 capsule 7,5 mg;

034280038/M - 30 compresse 15 mg;

034280040/M - 14 compresse 15 mg;

034280053/M - 30 compresse 7,5 mg;

034280065/M - 10 compresse 7,5 mg;

034280077/M - 6 supposte 15 mg;

034280089/M - 12 supposte 15 mg;

034280091/M - 6 supposte 7,5 mg;

034280103/M - 12 supposte 7,5 mg;

034280115/M - 30 supposte 7,5 mg;

034280127/M - 60 supposte 7,5 mg;

034280139/M - 120 supposte 7,5 mg.

Titolare AIC: Istituto De Angeli PH S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/001 - 006/N001; W07; W22; W24.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (8 maggio 2000) ed ulteriori modifiche nella sezione 4.7 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e variazioni in seguito al sesto ed ottavo rapporto periodico di sicurezza.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal presente decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relpax»

Estratto provvedimento UPC/I/2437 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: RELPAX.

Confezioni:

035307014/M - 2 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307026/M - 3 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307038/M - 4 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307040/M - 6 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307053/M - 10 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307065/M - 18 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307077/M - 30 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307089/M - 100 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307091/M - 2 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307103/M - 3 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307115/M - 4 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307127/M - 6 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307139/M - 10 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307141/M - 18 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307154/M - 30 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307166/M - 100 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307178/M - 30 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035307180/M - 100 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035307192/M - 2 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307204/M - 3 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307216/M - 4 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307228/M - 6 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307230/M - 10 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307242/M - 18 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307255/M - 30 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307267/M - 100 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307279/M - 2 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307281/M - 3 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307293/M - 4 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307305/M - 6 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307317/M - 10 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307329/M - 18 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307331/M - 30 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307343/M - 100 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307356/M - 30 compresse in flacone hdpe da 40 mg;

035307368/M - 100 compresse in flacone hdpe da 40 mg.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0432/001-002/V004.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da due a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relert»

Estratto provvedimento UPC/I/2438 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: RELERT.

Confezioni:

035369014/M - 2 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369026/M - 3 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369038/M - 4 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369040/M - 6 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369053/M - 10 compresse in elister aclar da 20 mg;

035369065/M - 18 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369077/M - 30 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369089/M - 100 compresse in blister aclar da 20 mg;

035369091/M - 2 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369103/M - 3 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369115/M - 4 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369127/M - 6 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369139/M - 10 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369141/M - 18 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369154/M - 30 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369166/M - 100 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035369178/M - 30 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035369180/M - 100 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035369192/M - 2 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369204/M - 3 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369216/M - 4 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369228/M - 6 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369230/M - 10 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369242/M - 18 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369255/M - 30 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369267/M - 100 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035369279/M - 2 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369281/M - 3 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369293/M - 4 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369305/M - 6 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369317/M - 10 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369329/M - 18 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369331/M - 30 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369343/M - 100 compresse in blister aclar da 40 mg;

035369356/M - 30 compresse in flacone hdpe da 40 mg;

035369368/M - 100 compresse in flacone hdpe da 40 mg.

Titolare AIC: Bioindustria Farmaceutici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0434/001-002/V004.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di validità del prodotto da due a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00233

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.1089/D160 del 22 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

METOPROLOLO:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. 033409018/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. 033409020/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

04A00238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche dello statuto, deliberate dal comitato dei delegati alla Cassa, in data 28 novembre 2003, nel testo di cui all'allegato *C* al rogito dell'avv. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma (raccolta n. 18708, repertorio n. 58020).

04A00214

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza del disciolto patronato IPAS

Con decreto ministeriale 9 dicembre 2003, è stata nominata membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - IPAS, la sig.ra Paola D'Anna, in sostituzione della dott.ssa Stefania Mazzuoli, dimissionaria.

04A00215

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401012/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 6 *

€ 0,77